

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 1

Numero della procedura: 05_Procedura per l'informazione al Mercato	Data di primaemissione: 20 Dicembre 2002	Numero pagine: 15	Ultima revisione: 14 Marzo 2014
Funzione emittente: Investor Relator			
Funzioni coinvolte: Amministrazione e Finanza, Investor Relator; Dirigente Preposto; Internal Audit; CdA.			

Scritta da:	Verificata da:	Autorizzata da:
Nome: Claudio Carnevale (ad interim) Funzione: Investor Relator Data: 14 Marzo 2014	Nome: Luca De Rita Funzione: Dirigente Preposto Data: 14 Marzo 2014	Nome: CDA Funzione: CDA Data: 14 Marzo 2014

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 2

INDICE

1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2. INFORMAZIONI RILEVANTI.....	4
2.1 RESPONSABILE DEI RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI.....	6
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE.....	7
2.2.....	7
INFORMAZIONE IN ASSEMBLEA.....	8
2.3.....	8
INCONTRI CON OPERATORI DI MERCATO.....	9
2.4.....	9
2.5 INFORMAZIONE PREVISIONALE.....	10
2.6 RISERVATEZZA.....	12
2.7 CANALI DI COMUNICAZIONE.....	12
2.8 GESTIONE DEI RUMORS.....	12
2.9 DIFFUSIONE ED ARCHIVIAZIONE DEL DOCUMENTO.....	13
3. REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	13
4. SISTEMA DISCIPLINARE.....	14
5. MATRICE DELLE REVISIONI.....	15

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 3

1. Scopo ed Ambito di Applicazione

Scopo della presente Procedura è disciplinare il processo interno da ottemperare al fine di comunicare verso l'esterno documenti ed informazioni riguardanti la società Acotel Group S.p.A. ed il Gruppo di società di cui la stessa è *holding*, con particolare riferimento alle *Informazioni rilevanti* ("price sensitive").

La presente Procedura è stata redatta in osservanza all'art. 154 bis comma 3 della Legge 262/05 ed al D.Lgs.231/01 seguendo i principi enunciati nella "Guida per l'informazione al mercato" pubblicata dalla Borsa Italiana SpA nel giugno del 2002 (nel prosieguo la "Guida").

Agli obiettivi di controllo **specificamente** indicati nei paragrafi successivi si aggiungono obiettivi di controllo pervasivi (ossia comuni a tutti i processi aziendali), necessari alla definizione del sistema di controllo interno che sovrintende la redazione del bilancio:

- **Documentabilità:** le transazioni, le rilevazioni contabili e le relative attività di controllo devono essere opportunamente documentate, archiviate e tracciabili;
- **Segregazione di compiti incompatibili:** l'attribuzione dei ruoli e delle responsabilità deve avvenire garantendo la riduzione di frodi e/o errori non intenzionali sul bilancio;
- **Rispetto di leggi e regolamenti:** le operazioni aziendali devono avvenire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti protempore vigenti in materia.

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 4

2. Informazioni Rilevanti

La Acotel Group S.p.A. (nel prosieguo “Acotel” o la “Società”) e le società controllate (nel prosieguo, insieme alla Acotel, complessivamente definite il “Gruppo”), consapevoli dell'importanza assunta dall'informativa nel processo di formazione dei prezzi, comunicano tempestivamente al mercato le *Informazioni rilevanti*.

Per essere definita rilevante l'informazione deve essere specifica ed a contenuto determinato, deve cioè riguardare eventi accaduti nell'ambito del Gruppo che incidono, o possono incidere, sulla situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria dell'Acotel nonché sull'andamento dei suoi affari, con ciò intendendosi tanto gli eventi che riguardano l'attività, inclusa l'organizzazione interna, quanto gli eventi che riguardano gli strumenti finanziari emessi.

Oltre a quanto previsto dal Regolamento Consob in merito ai dati contabili o previsionali, un insieme non esaustivo di eventi che potrebbero generare *Informazioni rilevanti* è il seguente:

- ✓ ingresso in, o ritiro da, un settore di business;
- ✓ dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- ✓ acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- ✓ rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- ✓ operazioni sul capitale o emissione di warrant;
- ✓ emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;
- ✓ modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 5

- ✓ perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- ✓ operazioni di fusione o scissione;
- ✓ conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi;
- ✓ conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- ✓ controversie legali;
- ✓ cambiamenti nel personale strategico della società;
- ✓ operazioni su azioni proprie;
- ✓ presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- ✓ richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- ✓ operazioni significative con parte correlate (rif. separata Procedura per le operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 1 dicembre 2010);
- ✓ rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio.

Le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l'approvazione di progetti, le trattative ed ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di operazioni che, solo se e quando concluse, costituirebbero eventi che originerebbero *Informazioni Rilevanti* vengono comunicate al mercato qualora ricorrano congiuntamente:

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 6

- ✓ segnali inequivocabili che evidenzino il non rispetto degli obblighi di riservatezza da parte di chi sia venuto a conoscenza di tali fatti;
- ✓ fondati motivi per presumere un esito positivo delle operazioni di cui tali eventi costituiscono fasi iniziali o intermedie. In quest'ultimo caso la comunicazione al mercato dovrà evidenziare l'incertezza che connota la conclusione dell'operazione.

Fra i segnali inequivocabili di cui alla precedente lettera a) rientrano anche gli andamenti anomali del prezzo o del volume degli scambi sui titoli Acotel Group pur in assenza di una comprovata diffusione in modo improprio dell'informazione.

La Società non utilizza la presente procedura per divulgare informazioni prettamente promozionali.

2.1 Responsabile dei Rapporti con gli Investitori Istituzionali

Il Responsabile dei rapporti con gli Investitori Istituzionali (*Investor relator*) si adopera attivamente al fine di instaurare un dialogo con gli azionisti e con gli investitori istituzionali nel rispetto della normativa vigente e della presente procedura.

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 7

2.2 Modalità di Comunicazione

La comunicazione al mercato viene effettuata ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e delle relative disposizioni attuative o modificative.

La comunicazione all'esterno delle *Informazioni rilevanti* avviene, nel rispetto di quanto indicato nella presente Procedura, a cura dell'*Investor relator* della Società che può all'uopo avvalersi sia di risorse interne che di collaboratori esterni.

L'*Investor relator*, informato dal top management del Gruppo o comunque a conoscenza di fatti di rilievo riguardanti lo stesso, si confronta con il Responsabile amministrativo e finanziario dell'Acotel per la verifica degli obblighi di legge e, in particolare, per accertare se l'informazione debba essere considerata *Rilevante*.

Qualora l'informazione venga giudicata Rilevante, o la normativa vigente ne imponga comunque la comunicazione all'esterno, l'*Investor relator* predisponde un comunicato stampa che abbia i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

Il testo del comunicato stampa, prima della sua trasmissione all'esterno, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o, nei casi di urgenza o in cui non sia ritenuta necessaria la convocazione di una riunione

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 8

dell'organo amministrativo, del Presidente congiuntamente con due consiglieri non esecutivi, di cui almeno uno indipendente.

La diffusione dei comunicati avviene attraverso il Network Information System (NIS) e, qualora tale sistema risultasse indisponibile, mediante invio di fax alla Consob, alla Borsa Italiana SpA e ad almeno due agenzie di stampa.

I comunicati resi pubblici attraverso la presente procedura vengono messi a disposizione sul sito internet della società (www.acotel.com).

2.3 Informazione in Assemblea

Per quanto l'assemblea sia il luogo deputato per instaurare un proficuo rapporto fra azionisti ed amministratori, durante il suo svolgimento non è consentita la diffusione di *Informazioni rilevanti* che non siano state preventivamente comunicate al mercato.

Qualora un *Informazione rilevante* venga involontariamente diffusa in assemblea la stessa verrà immediatamente comunicata al mercato nel rispetto della normativa vigente.

Qualora l'assemblea si svolga durante il processo di formazione di un evento rilevante ed il socio ponga in assemblea domande ad esso relative il Presidente, per non fornire un'informazione selettiva o distorta, può utilizzare l'espressione "nessun commento" o altra equivalente: infatti il diritto di conoscenza del socio è

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 9

subordinato al principio di parità di trattamento degli investitori relativamente all'accesso alle informazioni rilevanti.

2.4 Incontri con Operatori di Mercato

Qualora la Società organizzi, o partecipi, ad incontri con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del Mercato, l'*Investor relator*, tramite NIS, informa in anticipo la Consob e la Borsa su luogo, data, ora, partecipanti e principali argomenti dell'incontro, trasmettendo loro la documentazione messa a disposizione dei partecipanti, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri.

Se la documentazione distribuita contiene informazioni già rese note al pubblico, ne verrà fatta specifica menzione nella comunicazione alle autorità di controllo e non si procederà ad un nuovo inoltro della stessa

La predetta informativa non viene resa in caso di incontri individuali fra la Società ed un singolo operatore ("incontri *one to one*"), durante i quali i rappresentanti della società sono consapevoli di doversi astenere dal comunicare informazioni per le quali possa sorgere il dubbio sulla loro rilevanza.

Se gli incontri vengono aperti indistintamente a tutti gli operatori del mercato la Società cercherà di assicurarsi la presenza di esponenti dei mezzi di comunicazione.

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 10

Qualora nell'ambito degli incontri con gli operatori del mercato intenda divulgare informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti, la Società si preoccuperà di comunicarle preventivamente al mercato secondo la presente procedura.

Qualora durante i predetti incontri siano divulgate involontariamente informazioni previsionali o altre informazioni rilevanti, la Società le comunicherà tempestivamente al mercato.

2.5 Informazione Previsionale

Il Presidente ed Amministratore delegato, e su sua delega il Responsabile amministrativo e finanziario della Società, sono autorizzati a comunicare al mercato:

- ✓ le *Informazioni previsionali*;
- ✓ i risultati contabili di periodo preliminari e le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato, nella relazione semestrale e in quelle trimestrali, non appena essi abbiano raggiunto un sufficiente grado di certezza.

Per *Informazione previsionale* si intende quella contenente dati previsionali relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle Società /o delle sue partecipate nonché gli obiettivi quantitativi della loro gestione. Essa deve contenere l'indicazione delle principali ipotesi sottostanti.

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 11

Qualora l'*Informazione previsionale* sia comunicata attraverso indicatori specifici, schemi contabili o altri documenti di sintesi, la Società assicura la continuità dell'informazione e la costanza dei contenuti informativi.

La Società si impegna a verificare la coerenza tra l'*Informazione previsionale* comunicata al mercato ed i risultati effettivi della gestione e comunica tempestivamente al mercato eventuali scostamenti significativamente negativi ("profit warning"), illustrandone le ragioni.

La Società comunica al mercato le eventuali proprie valutazioni in merito a scostamenti significativi tra i risultati attesi dal mercato ed i risultati attesi già comunicati a mercato dalla Società stessa. Per risultati attesi dal mercato si intende la media delle valutazioni sui risultati della Società espressa dai soggetti che svolgono professionalmente attività di analisi sui titoli Acotel.

Qualora l'*Informazione previsionale* debba essere contenuta in documenti destinati al pubblico per previsione normativa e regolamentare (si pensi ai prospetti redatti in occasione di operazioni di sollecitazione all'investimento o in caso di offerte pubbliche di acquisto o scambio, ai documenti informativi da redigere in occasione di operazioni straordinarie o alla stessa relazione di gestione al bilancio annuale e alle relazioni infrannuali) la Società si impegna a comunicarle al mercato al più tardi contestualmente alla pubblicazione del documento.

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 12

2.6 Riservatezza

Gli amministratori e i dipendenti del Gruppo che hanno la materiale disponibilità di documenti e/o notizie riguardanti la Società o il Gruppo sono tenuti a mantenerli riservati e ad utilizzarli esclusivamente per l'espletamento dei compiti di servizio. Essi sono inoltre tenuti a non abusare del loro privilegio informativo, in ossequio ai divieti di cui alla normativa vigente, e a rispettare la presente procedura per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

L'obbligo di riservatezza non è violato se le *Informazioni riservate* vengono comunicate, per ragioni di ufficio, a terzi soggetti vincolati per legge o per contratto alla segretezza.

2.7 Canali di comunicazione

La Società utilizza anche il proprio sito Internet per rendere disponibili al pubblico informazioni utili per compiere consapevoli scelte d'investimento. In particolare la Società pubblica, in apposite sezioni del sito, lo statuto, i bilanci annuali d'esercizio e consolidati, la relazione semestrale, le relazioni trimestrali, i comunicati stampa e la documentazioni distribuita in occasione degli incontri con gli operatori del Mercato.

2.8 Gestione dei Rumors

Qualora a Mercato chiuso o nella fase di pre-apertura si sia in presenza di notizie di dominio pubblico non comunicate al Mercato ed idonee a influenzare il prezzo delle azioni Acotel Group, la Società valuta l'opportunità di informare al più presto il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto ove necessario.

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 13

Per notizie di dominio pubblico si intendono quelle pubblicate da organi d'informazione di rilievo nazionale (stampa, agenzie di stampa o altri *mass media*) ovvero anche su siti Internet specializzati e dotati di credibilità tra gli operatori del mercato.

2.9 Diffusione ed archiviazione del documento

La bozza di procedura è debitamente verificata in termini di accuratezza e completezza dal Dirigente Preposto che, una volta completati i controlli, sottopone il documento all'approvazione definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Funzione Internal Audit provvede, con il supporto della Funzione IT, a caricare il documento ufficiale all'interno del sistema informatico di condivisione aziendale.

L'archiviazione del documento originale firmato avverrà a cura della Funzione Internal Audit presso il proprio ufficio.

3. Reporting all'Organismo di Vigilanza

Periodicamente la Funzione Internal Audit condivide i documenti procedurali, emanati nel periodo di riferimento, con i membri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV).

L'Organismo di Vigilanza analizza il documento al fine di verificare che lo stesso rispetti:

- le vigenti disposizioni di legge;

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 14

- la conformità ai principi contenuti nel Codice Etico aziendale;
- la coerenza con i livelli di tutela previsti dall'azienda;
- il rispetto dei principi di controllo introdotti in occasione dell'adozione del Modello ex D.Lgs. 231/2001.

Qualora l'OdV abbia riscontrato una non conformità nella procedura, rimanda la stessa con le proprie osservazioni alla Funzione Internal Audit che si attiva nel condividerle con il Process Owner, assicurandosi che le stesse siano da quest'ultimo recepite nel documento. In questo caso il documento aggiornato dovrà essere sottoposto nuovamente all'iter di approvazione come sopra descritto.

Nel caso invece l'OdV ritenesse la procedura conforme, provvede ad inviare il documento alla Funzione Internal Audit senza alcuna osservazione.

Tutte le Funzioni aziendali hanno l'obbligo di segnalare all'Internal Audit qualsiasi evento in grado di incidere negativamente sulla corretta operatività della procedura emanata.

La funzione Internal Audit provvederà ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza come previsto dal D.Lgs. 231/01.

4. Sistema Disciplinare

La mancata osservanza della presente procedura comporta la possibilità di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi della Società in linea con le disposizioni previste nel D.Lgs. 231/2001, nonché con quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL.

Owner: Investor Relator		Emessa il: 14 Marzo 2014
Versione: 2°	Procedura per l'informazione al Mercato Procedura valida ai fini della L. 262/05 e del D.Lgs 231/01	Pag. 15

5. Matrice delle Revisioni

Nome:	Luca De Rita e Luciano Petrillo
Funzione:	Dirigente Preposto e Internal Auditor
Data:	14/03/2014
Firma:	
Nome:	
Funzione:	
Data:	
Firma:	
Nome:	
Funzione:	
Data:	
Firma:	